

TI_GERICHTE 15.2018.3 vom 4. Dezember 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.3_d20171204

FR: TI_GERICHTE 15.2018.3 du 4 décembre 2017

IT: TI_GERICHTE 15.2018.3 del 4 dicembre 2017

Regeste

Pignoramento provvisorio; azione di disconoscimento di debito; restrizione del diritto di disporre di un fondo da pignorare annotata prima della notifica dell'avviso di pignoramento

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2018 15.2018.3

Pignoramento provvisorio; azione di disconoscimento di debito; restrizione del diritto di disporre di un fondo da pignorare annotata prima della notifica dell'avviso di pignoramento

Incarto n. 15.2018.3 Lugano 8 gennaio 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 22 dicembre 2017 di RI 1 (patrocinato dall' _____ PA 1, _____) contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Mendrisio , o meglio contro il pignoramento e l'avviso di pignoramento eseguiti il 4 dicembre 2017 nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti del ricorrente dalla Comunione ereditaria fu PI 1 composta da PI 2 , _____ PI 3 , _____ PI 4 , _____ PI 5 , _____ (patrocinati dall' _____ PA 2, _____) ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. _____ emesso il 7 ottobre 2016 dall'Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, i summenzionati membri della comunione ereditaria fu PI 1 procedono contro RI 1 per l'incasso di fr. 2'100'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2013; che con sentenza del 4 dicembre 2017, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso contro il precetto esecutivo (inc. SO.2017.750); che il 13 dicembre 2017 l'UE ha pignorato diversi beni dell'escusso, in particolare il fondo n. _____ RFD di _____ e le quote di proprietà per piani n. _____ della particella n. _____ RFD di _____, facendo iscrivere a registro fondiario le relative restrizioni del diritto di disporre, e ha emesso un avviso di pignoramento per il 24 gennaio 2018; che il 20 dicembre 2017 RI 1 ha inoltrato azione di disconoscimento di debito alla medesima Pretura; che con il ricorso in esame, del 22 dicembre 2017, RI 1 chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare tutti gli atti esecutivi del 13 dicembre 2017 e la fattura "saldo di un'esecuzione" ; che nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2017 l'UE preavvisa negativamente la concessione dell'effetto sospensivo; che il ricorrente afferma a torto che un pignoramento non può essere disposto "in presenza dell'azione di disconoscimento del debito e quindi con il rigetto dell'opposizione non ancora divenuto definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF)" ; che dall'art. 83 cpv. 1 LEF risulta in effetti che spirato il termine del pagamento (di 20 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF) il creditore che ha

ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione può chiedere, se il debitore non è soggetto all'esecuzione in via del fallimento, il pignoramento provvisorio dei beni dell'escusso; che il pignoramento provvisorio si esegue come il pignoramento definitivo (DTF 119 III 95 consid. 2/b) – l'unica differenza tra i due tipi di pignoramento è che quello provvisorio non conferisce al creditore il diritto di chiedere la realizzazione dei beni pignorati (art. 118 LEF) – e pertanto giustifica in particolare l'iscrizione di una restrizione del diritto di disporre sui fondi dell'escusso (art. 101 cpv. 1 LEF); che la pendenza di un'azione di disconoscimento di debito non è di ostacolo all'esecuzione del pignoramento provvisorio: anzi, è proprio in considerazione di siffatta ipotesi che il legislatore ha dato al creditore il diritto, incondizionato, di ottenere il pignoramento provvisorio dei beni del debitore (sentenze della CEF 15.2012.20 del 7 marzo 2012 consid. 7 e del Tribunale cantonale vallesano del 19 luglio 2012 in BLSchK 2014, 183; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 6 ad art. 83 LEF); che il pignoramento provvisorio può essere eseguito fintanto che l'autorità di ricorso non abbia concesso effetto sospensivo al reclamo (eventuale) contro la sentenza di rigetto dell'opposizione a norma dell'art. 325 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 15.2012.132 del 15 gennaio 2013, RtiD 2013 II 918 n. 54c consid. 1; era già così prima del 1° gennaio 2011: sentenza 15.2010.52 del 15 giugno 2010); che nel caso in rassegna il ricorrente non allega di avere ricorso contro la sentenza di rigetto dell'opposizione, benché gli sia stata regolarmente notificata (doc. B accluso al ricorso); che in merito alla censura con la quale il ricorrente si lamenta di non essere stato interpellato prima del pignoramento, va ricordato che all'ufficio d'esecuzione è riconosciuto la facoltà di adottare delle misure (super)provvisorie a tutela degli interessi del creditore non appena giunta la domanda di proseguimento dell'esecuzione, e ciò ancor prima della notifica dell'avviso di pignoramento (DTF 115 III 44 consid. 2; 142 III 646 consid. 2.1), come in particolare l'annotazione nel registro fondiario di una restrizione del diritto di disporre del fondo da pignorare (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 8 ad art. 90 LEF); che l'escusso avrà comunque modo di esprimersi sul pignoramento in sede di esecuzione dello stesso, fissata nella fattispecie il 24 gennaio 2018; che infondato, nella misura in cui verte sulle restrizioni del diritto di disporre, il ricorso va respinto; che relativamente all'avviso di pignoramento e alla fattura acclusa allo stesso (onde permettergli, occorrendo, di estinguere l'esecuzione e ottenere la revoca del pignoramento), RI 1 non motiva neppure sommariamente il suo ricorso, che su questo punto si rivela inammissibile (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR); che con l'emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a: –; –.

Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.